

Città di Chioggia città l'ura

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMBIENTE

Calle N. Marangoni 98

(tel. 041/5534046-041.5534036 – fax 041.5534036) Resp. del Procedimento: Dott. Paolo Spagna Resp. dell'Istruttoria: Dott. Paolo Spagna

Prot. n.

Chioggia,

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ORARIO EX DEL. C.C. n.132/2004.

Ditta FRISO Ennio Via Amendola 467 – Loc. B.go S. Giovanni 30015 – <u>CHIOGGIA</u>

e p.c. Spett.le AUSSL n.14 Chioggia

Via M. Marina

30015 - SOTTOMARINA di CHIOGGIA

PEC: asl14@pecveneto.it

AI COMANDO POLIZIA MÚNICIPALE SEDE

IL SINDACO

Vista la richiesta, prot. n. 29841 del 25.06.2014, presentata dal Sig. Friso Ennio, titolare del permesso di costruire n. 121/2013, Via Amendola 467 – Loc. B.go S. Giovanni - Chioggia, tesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di orario previsti dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, per l'utilizzo di attrezzature e macchinari nel cantiere a fini geotermici in Via Amendola 467, a B.go S. Giovanni - Chioggia;

Preso atto che tale richiesta di deroga è relativa al seguente orario di lavoro: dalle ore 12,30 alle ore 14.30, dal giorno 02.07.2014 al 18.07.2014, sabati esclusi;

Vista, la documentazione prodotta in allegato alla richiesta di autorizzazione in deroga ai rumori dal Sig. Friso Ennio, consistente in una planimetria dell'area d'intervento, nell'elenco delle sorgenti di rumore e nella documentazione tecnica relativa alle attrezzature e ai macchinari;

Preso atto delle attrezzature e dei macchinari, che producono rumore e che consistono in una macchina perforatrice, in un penetrometro e in una unità di pompaggio, nonché della relazione tecnica:

Visto il "Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia e delle relative Norme Tecniche di Attuazione", approvato con deliberazione G.M. n. 148 del 28.3.2003;

Accertato che l'area di cantiere ricade in classe III del vigente "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia" del vigente "Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Chioggia", i cui limiti di rumorosità, in immissione, previsti dal DPCM 14 novembre 1997, in periodo diurno, sono di 60 dB(A);

CAlepagraktura estAutoriezazioni in derogalfrika Banka - 25.06.2014 - Orrrio doo



Città di Chioggia cara d'arta

Vista la "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004;

Visto il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Visto l'art. 7, L.R. 10.5.1999, n. 21, "Norme in materia di inquinamento acustico", che prevede la possibilità di derogare dai limiti consentiti su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

AUTORIZZA

il Sig. Friso Ennio, titolare del permesso di costruire n. 121/2013, Via Amendola 467 – Loc. B.go S. Giovanni - Chioggia, a derogare ai limiti di orario, così come previsto dalla "Disciplina di Attività rumorese" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, dalle ore 12,30 alle ore 14,30, dal giorno 02.07.2014 al 18.07.2014, sabati esclusi, per l'utilizzo di attrezzature e macchinari indicati dalla Ditta medesima e consistenti in una macchina perforatrice, in un penetrometro e in una unità di pompaggio da utilizzare nel cantiere a fini geotermici in Via Amendola 467, a B.go S. Giovanni - Chioggia.

<u>La presente autorizzazione non comprende la deroga ai limiti di rumore</u> previsti dal Piano di Classificazione del territorio comunale (<u>oggetto di eventuale separata autorizzazione</u>), dal Codice Civile o da altri atti e/o Regolamenti comunali sul rispetto della quiete pubblica.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne comunale nei casi di mancato rispetto di quanto sopra prescritto e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

In caso di mancato rispetto dei limiti temporali autorizzati, nonché dei limiti di rumore consentiti dalla normativa vigente e dal Piano di Classificazione del territorio comunale, compito che con la presente viene demandato al Comando P.M. di Chioggia, i responsabili saranno deferiti all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

II SINDACO Giuseppe Casson)

CAlspagnahamas olAutoriszazioni in derogal/friso Hunio - 25.06.2014 - Orario de